DIFFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 2

Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali

E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. 4. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

Versione in vigore dal 27 agosto 2003, non più in vigore dal 19 marzo 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Estremi	Legge 11 agosto 2003, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-2-termini-relativi-alla-partecipazione-di-personale-delle-forze-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it